

3

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2019

INDICE

Normativa

Legge 24 marzo 1958 n. 195, art. 40

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 30

Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, co. 216

Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 co. 468

D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 5, comma 3

D.L. 13 agosto 2011 n. 138, art. 18

D.L. 31 agosto 2016, n. 168 (conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197), art. 7, commi 7 e 8

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006*) artt. 3 e 3 bis.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012 (*Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa*), art. 42, come modificato con d.P.C.S. 8 maggio 2019.

Criteri

Codice Etico dei Componenti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Delibera del 16 aprile 2010

Attuazione dell'art.1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 28 marzo 2003 recante approvazione del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Delibera del 15 aprile 2011

Attuazione della delibera del 15 aprile 2011

Delibera 14 luglio 2011

Non applicabilità ai componenti del Consiglio di presidenza dell'art. 14 d.lgs. n. 33/2013.

Delibera del 20 dicembre 2013

Appendice storica

Gettoni di presenza

Delibera del 18 maggio 1998

Delibera del 26 settembre 2003

Applicazione dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010

Delibera dell'11 marzo 2011

NORMATIVA

Legge 24 marzo 1958 n. 195

Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1958, n. 75)

At. 40. Assegni e indennità ai componenti del Consiglio.

Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.

Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della *legge 24 maggio 1951, n. 392*.

Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità ⁽⁵⁵⁾.

(55) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O)

Art. 30. Trattamento economico.

Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonché di indennità di missione.

L. 23 dicembre 2005 n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

1. 216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma dell'*articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836* ⁽¹⁰²⁾.

(102) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 95 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il comma 468 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

L. 27 dicembre 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.)

1. 468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, non si applicano ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore ⁽¹⁸⁶⁾.

⁽¹⁸⁶⁾ Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*.

**D.L. 31 maggio 2010 n. 78
(conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122)**

Art. 5, comma 3.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo.

D.L. 13 agosto 2011 n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

Art. 18 *Voli in classe economica*

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. All'*articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, le parole «al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché» sono soppresse. ⁽⁵⁸⁾

(58) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

**D.L. 31 agosto 2016, n. 168
(conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197)**

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Art. 7

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico. Alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006*)

Art. 3

Componenti del Consiglio di Presidenza.¹

1. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono essere autorizzati, dal medesimo Consiglio, ad assumere gli incarichi di segretario generale, capo dipartimento, capo di gabinetto e capo ufficio legislativo presso gli organi, gli enti e le istituzioni previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.
2. Il Consiglio di Presidenza adotta un codice etico per i componenti del medesimo Consiglio. Entro la terza seduta successiva all'insediamento del Consiglio di Presidenza è eletto dai componenti aderenti al codice etico, se in numero superiore a sei, il comitato dei garanti, composto di quattro membri e presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, con il compito di dirimere eventuali questioni interpretative che sorgano nell'applicazione del relativo codice; la soluzione della questione è inserita tra le regole del codice etico. Al codice possono aderire, compatibilmente con la peculiarità delle rispettive funzioni, tutti i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, al Segretariato generale ed agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa.
3. Il Segretario del Consiglio di Presidenza:
 - a) riceve in un apposito registro le spontanee adesioni al codice etico;
 - b) cura la conservazione, l'aggiornamento e la pubblicità del codice etico;

¹ **Articolo così sostituito con delibera del 16 aprile 2010**

L'art. 3 nel testo previgente era il seguente:

1 - I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione.

2 - Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà.

3 -Allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti.

L'art. 3 nel testo originario era il seguente: (sostituito con delibera del 12 marzo 2005)

I magistrati componenti elettivi effettivi e il segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai Collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione di affari giurisdizionali di merito e/o consultivi non superiore ad un terzo di quella stabilita dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercitanti la stessa funzione.

2. Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è non superiore alla metà.

3. L'assegnazione ridotta può essere concentrata in unica udienza in relazione alle esigenze del lavoro consiliare.

- c) assicura, con apposita evidenza anche informatica, la completa pubblicità delle adesioni al codice etico.
4. I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione; per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà; allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti.

[Articolo 3 bis ² Norma di coordinamento

1. I componenti del Consiglio di Presidenza, il segretario generale e i segretari delegati della Giustizia Amministrativa, il segretario del Consiglio di Presidenza e i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza non possono prestare servizio nelle sezioni del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, competenti a conoscere

² Articolo aggiunto con delibera del 16 aprile 2010, abrogato, in quanto incompatibile, dalla delibera del 15 aprile 2011 e successivamente riscritto con delibera del 16 luglio 2015 (verbale approvato nella seduta dell'8 ottobre 2015).

Il testo originario dell'art. 3 bis era il seguente:

Trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

2. A tutti i componenti, compreso il Presidente del Consiglio di Stato, è attribuita una indennità per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio e delle Commissioni, rispettivamente, nella misura lorda di euro 330 e 180. L'indennità compete anche per la partecipazione alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza ed è corrisposta per non più di tre sedute giornaliere. La misura delle indennità di presenza è raddoppiata per le sedute svolte fuori Roma.

3. Il complessivo importo giornaliero delle indennità previste dal comma precedente non può superare, in ogni caso, l'equivalente del doppio della misura prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

4. L'indennità di missione è determinata, per tutti i componenti del Consiglio, nella misura lorda di euro 367 al giorno.

5. La misura delle indennità previste dai precedenti commi è aggiornata ogni tre anni dal Segretario generale della Giustizia Amministrativa, in base al tasso di inflazione registrato dall'ISTAT.

6. L'onere derivante dal pagamento delle indennità farà carico al corrispondente capitolo del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali regionali amministrativi.

delle controversie riguardanti provvedimenti, atti e comportamenti del Consiglio di Presidenza.

2. Quanto disposto dal comma 1 decorre dal 1° gennaio 2016.]³

³ L'efficacia dell'articolo 3 bis è stata sospesa dalle ordinanze della IV sezione del Consiglio di Stato n. 5230 e n. 5231 del 24 novembre 2015.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012

Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, Art. 42 come modificato con d.P.C.S. 8 maggio 2019

(Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, serie generale, n. 116 del 20 maggio 2019)

Capo VII

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Articolo 42

Criteri di determinazione della indennità di funzione onnicomprensiva

1. Il Consiglio di presidenza stabilisce i criteri oggettivi di determinazione dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali della G.A., assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti, nonché la compatibilità degli stessi con le disponibilità di bilancio. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio e il trattamento di missione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Il Consiglio di presidenza definisce, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante:

- a) ai suoi componenti;
- b) al segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati ad esso addetti;
- c) ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo;
- d) ai magistrati addetti al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione.

3. Il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, determina, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca e in attuazione dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti al segretariato generale, informando il Consiglio di presidenza dei provvedimenti adottati.

3-bis.⁴ Ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa non residenti a Roma è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, compreso l'uso del mezzo aereo e quello, eventuale, del taxi per gli spostamenti dalla propria abitazione di residenza alla stazione ed aeroporti di partenza e viceversa, nonché

⁴ Art. 42 modificato con d.P.C.S. 8 maggio 2019 (*pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2019 n. 116*) con integrazione dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies;

dalla stazione ed aeroporto di arrivo alla sede del Consiglio di Presidenza e viceversa.

3-ter. Ai componenti del Consiglio di Presidenza non residenti a Roma il trattamento di missione spetta in misura intera ed indipendente dalla durata della permanenza a Roma del componente del Consiglio, per ogni giorno di presenza effettiva in cui è programmata l'attività consiliare.

3-quater. Ai componenti del Consiglio di Presidenza residenti a Roma per lo svolgimento dei compiti di carattere istituzionale connessi al proprio incarico da effettuarsi sull'intero territorio nazionale, compete un rimborso mensile, onnicomprensivo e forfettario. Con deliberazione del Consiglio viene determinato l'importo del rimborso spese calcolato in misura forfettaria.

3-quinquies. L'indennità di trasferta giornaliera di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di trasferta di cui all'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei giorni in cui vi è coincidenza tra udienze da svolgersi presso il Consiglio di Stato e giorni in cui è programmata l'attività consiliare».

CRITERI

Codice etico dei componenti il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Delibera del 16 aprile 2010

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - le regole del presente codice etico non hanno natura ed efficacia di norme giuridiche; esse costituiscono patrimonio ideale e pratico affidato alla coscienza individuale dei componenti il Consiglio di Presidenza. La forza del codice risiede solo nella spontanea adesione di ciascuno alle regole in esso contenute.
2. Il componente osserva nella vita sociale una condotta ispirata a dignità e decoro adeguati al prestigio della funzione esercitata; adotta un comportamento discreto e riservato, evitando esternazioni e collegamenti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione.
3. Il componente non partecipa:
 - a) ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura se, ai fini dell'adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di doveri o obblighi di obbedienza;
 - b) ad associazioni, circoli o altri organismi, ovvero a gruppi di potere ove possa subire condizionamenti per la sua attività quale componente del Consiglio di Presidenza;
 - c) alle delibere degli organi direttivi di associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi riguardanti questioni di competenza del C.P.G.A.
4. Il componente:
 - a) esercita le sue funzioni con spirito di autonomia e indipendenza nonché con rigore morale ed imparzialità;
 - b) mantiene la riservatezza sulle questioni all'esame delle commissioni e degli affari trattati nelle sedute non pubbliche del Consiglio;
 - c) nell'esprimere, o riferire, giudizi ed opinioni collegati alla propria o all'altrui attività consiliare, mantiene un tono improntato alla massima correttezza istituzionale;
 - d) esamina compiutamente tutti gli affari sui quali è chiamato a deliberare, seguendo con il massimo scrupolo il relativo *iter* procedimentale;
 - e) ispira i propri rapporti con gli altri componenti ai principi di leale collaborazione, trasparenza e reciproco rispetto.
 - f) si astiene dal presentare la propria candidatura alle elezioni degli organi direttivi di associazioni sindacali.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del menzionato regolamento interno, il componente s'impegna a non assumere, durante il suo mandato:

- a) incarichi di qualsiasi natura che, per l'impegno richiesto, possano comportare un pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di componente del Consiglio
- b) incarichi che, in relazione all'organo che li conferisce, possano comportare condizionamenti per l'attività di componente;
- c) incarichi nell'ambito dei magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, del Segretariato generale e degli uffici centrali della giustizia amministrativa.

Attuazione dell'art.1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 28 marzo 2003 recante approvazione del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Delibera del 15 aprile 2011

Articolo 1

Individuazione delle fasce di funzione

1. Sono istituite tre fasce di funzione per la determinazione dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 1, Commi 3, 4 e 5, del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa 28 marzo 2003.

2. La prima fascia comprende i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

La seconda fascia comprende i magistrati addetti a tempo pieno all'Ufficio studi, massimario e formazione, i Segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i Tribunali Amministrativi Regionali, il Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il Responsabile del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie, il suo vicario, nonché i docenti universitari componenti del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo.

La terza fascia comprende i magistrati addetti a tempo parziale all'Ufficio studi, massimario e formazione, i magistrati addetti agli uffici del Segretariato generale, della Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie.

3. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, con apposita deliberazione, determina i compensi per le collaborazioni occasionali.

Articolo 2

Determinazione dei livelli economici delle fasce di funzione e modalità di erogazione delle relative indennità

1. Alla prima fascia di funzione corrisponde un trattamento economico pari a cinquantamila euro annui; alla seconda fascia corrisponde un trattamento economico pari a quarantamila euro annui; alla terza fascia corrisponde un trattamento economico pari a ventimila euro annui.

2. L'indennità di funzione è corrisposta mensilmente per dodici mesi.

Articolo 3

Disposizioni per il Segretario generale della giustizia amministrativa e per i magistrati addetti

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, determina l'importo del compenso del Segretario generale della giustizia amministrativa e dei magistrati addetti, avuto riguardo all'importanza dell'incarico, alle responsabilità connesse, alla natura e durata dell'impegno e comunque, entro il limite dei livelli previsti, dai precedenti articoli 1 e 2.
2. Il parere reso dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ai sensi del precedente comma 1 e dell'articolo 18, comma 3, del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, sostituisce, limitatamente ai magistrati amministrativi in servizio addetti al Segretariato generale della giustizia amministrativa ed al Responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie, ogni autorizzazione ad assumere incarichi extra istituzionali prevista dalle vigenti disposizioni.

Attuazione della delibera 15 aprile 2011

Delibera del 14 luglio 2011

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 15 aprile 2011 recante la determinazione dell'indennità onnicomprensiva in favore dei componenti del Consiglio di Presidenza, del Segretario del Consiglio di Presidenza e dei magistrati addetti, del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dei magistrati addetti, dei componenti dell'Ufficio Studi, Massimario e Formazione, dei professori componenti del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, del responsabile del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie ed i magistrati addetti;

Ritenuto che tale delibera sia immediatamente esecutiva, con decorrenza dal primo maggio 2011, atteso che le disposizioni del regolamento di autonomia finanziaria, richiamate nel primo considerato della medesima delibera, hanno natura ricognitiva del potere del Consiglio di Presidenza di esercitare l'autonomia contabile e finanziaria già attribuita dall'art. 53 bis, l. n. 186 del 1982;

Rilevato che sugli importi indicati dalla su menzionata delibera 15 aprile 2011 si applica la decurtazione del 10% prevista dal d.l. n. 78 del 2010;

manda ai competenti Uffici del Segretariato Generale per le conseguenti determinazioni applicative.

Non applicabilità ai componenti del Consiglio di presidenza dell'art. 14 d.lgs. n. 33/2013.

Delibera del 20 dicembre 2013

La **Commissione**, a maggioranza, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, dal titolo "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza", **propone al Plenum** di dare atto che i suoi componenti non sono soggetti agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, poiché essi non sono "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico".

APPENDICE STORICA

Gettoni di presenza

Delibera del 18 maggio 1998

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del **28 maggio 1998**, ha deliberato l'attribuzione del gettone di presenza, con decorrenza retroattiva, in favore dei componenti del medesimo organo per la partecipazione alle sedute del Plenum e/o alle Commissioni consiliari.

Delibera del 26 settembre 2003

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 26 settembre 2003, ha fissato il limite giornaliero di due "gettoni pesanti" (partecipazione a Plenum e/o Commissioni disciplinari) e di tre "gettoni ordinari" (partecipazione a Commissioni in qualità di membro effettivo, supplente o esterno). La predetta indennità spetta anche al Presidente del Consiglio di Stato.

N.B.:

Con Decreto del Segretario Generale del Consiglio di Stato n. 218 del 12 marzo 2003 sono stati rideterminati gli importi delle indennità di presenza:

1. Con decorrenza 1° gennaio 2003, ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa va corrisposto, per ciascuna seduta del Consiglio stesso, un gettone di presenza (c.d. "pesante") dell'importo di Euro 320,00.
2. Per ciascuna seduta delle Commissioni, comprese quelle disciplinari, va corrisposto un gettone di presenza (c.d. "leggero") dell'importo di Euro 150,00.
3. La misura delle indennità di presenza di cui sopra è raddoppiata per le sedute fuori la città di Roma.
4. Il complessivo importo giornaliero di dette indennità non può superare, in ogni caso, l'equivalente di due gettoni "c.d. pesanti".
5. Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2003 l'indennità di missione è stabilita in Euro 320,00.

L'onere derivante dal pagamento delle somme da corrispondere, a titolo di indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni del plenum del Consiglio di presidenza e della commissione disciplinare e per la partecipazione alle altre Commissioni, farà carico al Cap. 1251 del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali per l'esercizio finanziario in corso e al corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Con decreto del segretario generale della giustizia amministrativa n. 286 del 2 aprile 2008 sono stati rideterminati gli importi delle indennità di presenza:

1. Con decorrenza 1° gennaio 2008, ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa va corrisposto, per ciascuna seduta del Consiglio stesso, un gettone di presenza (c.d. “pesante”) dell’importo di Euro 330,00.
2. Per ciascuna seduta delle Commissioni, comprese quelle disciplinari, va corrisposto un gettone di presenza (c.d. “leggero”) dell’importo di Euro 180,00.
3. L’indennità di presenza è corrisposta per non più di tre sedute giornaliere, fermo restando che il complessivo importo giornaliero di dette indennità non può superare, in ogni caso, l’equivalente di due gettoni “pesanti”.
4. L’indennità di presenza spetta anche per la partecipazione alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza secondo le modalità di cui al punto 3).
5. Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2008 l’indennità di missione è stabilita in Euro 367,00.
6. Lo stesso trattamento compete al Presidente del Consiglio di Presidenza qualora partecipi a Commissioni dell’organo di autogoverno.

Applicazione dell’art. 5, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010

Delibera dell’11 marzo 2011

Il Consiglio di presidenza, nella seduta dell’11 marzo 2011, preso atto della norma sancita dall’art. 5, co. 3, d.l. n. 78 del 2010, convertito nella l. n. 122 del 2010 e della delibera del C.S.M. in data 16 dicembre 2010 recante l’applicazione della precitata disposizione, considerato che in base al vigente art. 3 bis del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio le provvidenze economiche dei componenti del medesimo sono automaticamente determinate con rinvio a quelle spettanti ai componenti del C.S.M., ha deliberato, con decorrenza 1 gennaio 2011, di ridurre del 10% gli importi indicati dal menzionato art. 3 bis, co. 2, del regolamento interno, condizionandone l’erogazione alla partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio o delle Commissioni in misura non inferiore a due terzi della rispettiva durata.

(delibera abrogata dall’art. 2, comma 2, lett. C) della delibera del 15 aprile 2011)